



Statuto

ANGSA LAZIO Onlus

Associazione di Volontariato

Sommario

ART. 1 – COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE -SEDE	3
ART.2 – FINALITA' E ATTIVITA'	3
ART.3 – SOCI	4
ART.4 – STRUTTURE.....	5
ART.5 – ASSEMBLEA	6
ART.6 – PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO	7
ART.7 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI	7
ART.8 – COLLEGIO DEI REVISORI	7
ART.9 – CARICHE SOCIALI E DURATA.....	8
ART.10 – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE	8
ART.11 – SCIoglimento.....	8
ART.12 – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE	8

ART. 1 – COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE -SEDE

1. E' costituita tra genitori, familiari e tutori di persone affette da sindrome autistica, l'organizzazione di volontariato denominata: A.N.G.S.A LAZIO ONLUS, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici della Regione Lazio;
2. Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nella classificazione internazionale, ICD 10 (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione mondiale della Sanità: categoria F84: Disturbi evolutivi globali;
3. Si accetta che l'Autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica;
4. La sede legale dell' A.N.G.S.A. LAZIO è a Roma in Via Casal Bruciato,13, la sede amministrativa può essere stabilita in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo;
5. L' Associazione ha durata illimitata.

ART.2 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è di volontariato, a norma della legge n. 266/91, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione specializzata, l' assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'Associazione in favore degli autistici si propone di:

1. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa;
2. Svolgere ed organizzare attività di volontariato, ai sensi della legge n. 266/91;
3. Sostenere, stimolare, collaborare con "équipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'Assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
4. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze validate scientificamente (buone prassi e linee guida) in coerenza con A.N.G.S.A. Nazionale;
5. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti sociali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura etc.) e privati non che associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;

6. Promuovere, costruire, amministrare strutture riabilitative, socio-sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali;
7. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche;
8. Stabilire rapporti di collaborazione di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividano pienamente gli obiettivi.

ART.3 – SOCI

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari:

1. I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al secondo grado in linea retta e al quarto grado in linea collaterale;
2. Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno;
3. I soci onorari sono quelli nominati dal C D. nazionale e sono esonerati dal versamento delle quote associative;
4. I soci per essere ammessi all'associazione devono rivolgere domanda alla sezione regionale di competenza dichiarando di accettare senza riserva lo statuto dell'associazione;
5. L' ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal comitato esecutivo regionale e decorrerà da quella data. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota dovrà essere effettuato con cadenza annuale dalla data di iscrizione. Dopo tre mesi dalla data di iscrizione acquista diritto di voto;
6. I soci cessano di appartenere all'associazione oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il Comitato Esecutivo regionale può dichiarare la decadenza del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno 12 mesi ; che non osservi regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione. L'esclusione del socio è notificata per iscritto, l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre entro 45 giorni dalla notifica o diniego, appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, il quale decide in via definitiva;
7. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale;
8. I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente presso il proprio domicilio copia de:" Il Bollettino dell' A.N.G.S.A.";
9. I soci svolgono gratuitamente le loro attività in favore della generalità dei cittadini che sono coinvolti nel problema dell'autismo e in favore dell'associazione, compreso l'assunzione delle cariche sociali.

ART.4 - STRUTTURE

1. L'A.N.G.S.A. onlus è un'associazione articolata sul territorio nazionale con una sede centrale e sezioni regionale e locali federate;
2. Le associazioni regionali e locali nella loro autonomia possono dotarsi di proprio statuto e regolamento purché non in contrasto con lo statuto dell'A.N.G.S.A. onlus nazionale;
3. Le associazioni regionali e locali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale patrimoniale;
4. Sia le associazioni regionali che locali sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. La richiesta di riconoscimento di una nuova associazione locale deve essere comunicata al C.D. nazionale attraverso l'invio di copia dell'atto formale di costituzione in cui sia evidenziata la piena adesione al presente statuto. Il C.D. verifica la conformità dello statuto della associazione locale entro la prima riunione utile e comunica gli eventuali rilievi. L'associazione locale sarà formalmente riconosciuta solamente dopo tale approvazione;
5. Il regolamento delle associazioni regionali e locali e le modifiche allo stesso deve essere comunicato in copia conforme al C.D. nazionale unitamente all'estratto della delibera dell'assemblea straordinaria che lo ha approvato. Il C.D. nazionale entro la prima riunione utile delibererà il giudizio di conformità delle norme regionali a quelle dello Statuto oppure comunica alla associazione interessata i rilievi. Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di conformità del C.D. nazionale;
6. Le associazioni regionali e locali hanno facoltà di erigersi a persona giuridica di diritto privato e di chiedere l'iscrizione nei registri di volontariato o delle libere associazioni tenuti a cura della pubblica amministrazione. La richiesta di riconoscimento di una nuova associazione locale deve essere comunicata al comitato esecutivo regionale attraverso l'invio di copia dell'atto costitutivo in cui sia evidenzia la piena adesione al presente statuto. Il comitato esecutivo regionale entro la prima riunione utile conferma la costituzione oppure comunicai propri rilievi alla associazione interessata. La sezione locale sarà formalmente costituita solo dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo regionale. L'organizzazione della sezione locale può ricalcare quella regionale, ovvero essere articolata secondo criteri specificati nel regolamento di sezione;
7. Laddove sono già costituite più sezioni locali nelle singole regioni, i presidenti delle associazioni locali sono di diritto componenti del Comitato Esecutivo Regionale. Dove invece esiste una sola associazione questa diventa sede di riferimento regionale finché non si costituiscano altre associazioni;
8. Le associazioni regionali informano ed aggiornano il C.D. nazionale di tutte le loro attività e/o programmi in modo che lo scambio di informazione tra il centro e le periferie renda efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi;
9. Le associazioni possono essere affiliate all 'A.N.G.S.A. Lazio e A.N.G.S.A. onlus e partecipare con voto consultivo al C.D. nazionale con un proprio delegato. Per essere accolte devono confermare l'adesione allo statuto dell'A.N.G.S.A.. Il C.D. valuterà che gli scopi e le finalità dell'associazione siano compatibili con lo statuto dell'A.N.G.S.A..

ART.5 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci della regione di appartenenza;
2. Ogni socio in sede di assemblea può essere portatore di non più di una delega;
3. Hanno diritto di voto i soci ordinari e sostenitori iscritti nei relativi albi ed in regola con il pagamento della quota sociale;
4. L'assemblea elegge a maggioranza il presidente e 4 o 6 componenti il Comitato Esecutivo. Dove sono presenti sezioni locali il presidente di quella sezione è di diritto componente il Comitato Esecutivo regionale;
5. L'assemblea regionale elegge i delegati all'assemblea congressuale nazionale in ragione di un delegato ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10 iscritti. Ogni sezione regionale indipendentemente da il numero dei soci ha diritto ad almeno 1 delegato. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto con le seguenti procedure elettorali alternative:
 - L'elettorato passivo spetta a tutti i soci senza alcuna altra formalità e le schede possono contenere soltanto una preferenza. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti. In caso di parità è previsto il ballottaggio e in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano;
 - Con il metodo di liste contrapposte con un numero di candidati per lista non superiore a i candidati espressi. L'attribuzione di ogni singola lista viene effettuata secondo il sistema D'hont. Accanto al nome di lista si indica il nominativo del candidato prescelto;
6. L'assemblea, nel caso lo ritenga opportuno, elegge il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;
7. Tutte le assemblee sono convocate dal presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un terzo dei soci oppure su iniziativa di tre componenti del Comitato Esecutivo.
8. Le assemblee regionali e locali dovranno essere convocate entro il 30 aprile di ogni anno.
9. Se l'assemblea non approva il bilancio decade automaticamente il presidente ed il comitato esecutivo. In questo caso l'assemblea nomina un commissario che gestisce la struttura dell'ordinaria amministrazione e convoca entro 15gg. l'assemblea per l'elezione degli organi decaduti;
10. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide con la maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria richiedono invece la maggioranza dei due terzi dei presenti.
11. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
 - a. L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e pluriennale.
 - b. L'elezione e la decadenza degli Organi.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a. L'approvazione e le modifiche del regolamento.
- b. La delibera di scioglimento dell'associazione nonché di incorporazione o fusione con strutture analoghe;
- c. La nomina del commissario liquidatore;

ART.6 – PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il presidente regionale presiede l'assemblea dei soci della sua regione;
2. Il comitato esecutivo è composto da un massimo di sette membri;
3. Il presidente della assemblea rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio;
4. Il presidente presiede il Comitato Esecutivo che regge ed amministra l'associazione. Nomina al suo interno un tesoriere e un segretario;
5. Il presidente regionale predispose i bilanci per l'approvazione dell'assemblea regionale dei soci;
6. Il presidente assume personale se necessario;
7. Il presidente notifica con semplice comunicazione ai competenti uffici la eventuale modifica della sede;
8. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un componente del Comitato Esecutivo da lui delegato o dal componente più anziano;
9. Il Comitato Esecutivo determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo ed al programma generale approvato, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzando la spesa;
10. Il Comitato Esecutivo vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere degli organi superiori ed è consegnatario del patrimonio dell'associazione.

ART.7 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, la cui nomina è eventuale, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente;
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell'associazione. Esso giudica, "ex bono et equo", senza particolare formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
3. I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'associazione.
4. Al collegio dei probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento delle sezioni;
5. Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

ART.8 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. E' composto, se nominato, da tre membri eletti dall'assemblea di cui uno è iscritto all'albo, e due supplenti. Il presidente del collegio è eletto in seno al collegio stesso;
2. Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'associazione ai sensi dell'art.2403 e seguenti del Codice Civile;
3. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. E' obbligatorio prima dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
4. I revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Comitato Esecutivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.

5. Essi non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'associazione.

ART.9 – CARICHE SOCIALI E DURATA

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno durata di 4 anni. Non ci sono limiti di rieleggibilità per Presidente e per i componenti del Comitato Direttivo;
2. Quando il presidente per qualsiasi motivo, cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti;
3. Sono previste le cariche onorifiche di: Presidente Onorario, Socio Onorario ed eventuali qualifiche onorifiche che il C.D. vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte in modo particolare nel campo scientifico e /o sociale dell' autismo anche con contributi economici significativi all'associazione.

ART.10 – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del tesoriere e fatti propri dal Comitato Esecutivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione;
2. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno;
3. L'associazione dispone di patrimonio proprio composto da beni mobili e immobili provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti, o eredità, contributi erogati da enti pubblici rimborsi per le prestazioni di servizi nonché delle quote associative ripartite secondo le deliberazioni del C.D.;
4. L'associazione deve tenere i registri contabili obbligatori. Tutti i movimenti contabili debbono essere supportati da documenti giustificativi;
5. E' patrimonio dell' associazione nazionale il marchio A.N.G.S.A. ed "Il Bollettino" dell'A.N.G.S.A.

ART.11 – SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell' associazione deve essere deliberato dall' assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
2. L' avviso dell' assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 gg. di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
3. L'assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere funzioni di liquidatore e a liquidazione avvenuta, provvederà che l'eventuale residuo sia devoluto ad associazioni o organizzazioni di volontariato enti aventi finalità affini.

ART.12 – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

1. Norme di rinvio: per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.